

**CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
**Sezione Speciale per i Minorenni**

La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone di

Dott.	Renata	Silva	Presidente
Dott.	Federica	Lanza	Consigliere
Dott.	Daniela	Giannone	Consigliere rel.
Dott.	Giuseppina	Catello	Consigliere onorario
Dott.	Giovanni	Lombardi	Consigliere onorario

Letto il reclamo depositato da M. R., rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Guerci presso il cui studio in Torino, Via Alpignano 5, è elettivamente domiciliata come da procura a margine del reclamo;  
avverso provvedimento emesso in data 27.8.2014  
visto il parere contrario del P.G.;  
pronuncia il seguente

**DECRETO**

Con istanza in data 25/11/2013, depositata a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 278\2013, la signora R. esponeva di essere nata il xx xx 1974 all'ospedale Santa Croce di Cuneo, da donna che non ha consentito di essere nominata; riferiva di essere stata adottata e di aver acquisito le generalità di R. M.; chiedeva di essere autorizzata ad avere accesso ai dati riguardanti la madre stessa nonché anche e comunque, all'accesso, senza restrizioni, ai dati sanitari riguardanti il parto contenuti nella cartella clinica della sua nascita custodita nell'archivio dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo; in via subordinata, formulava istanza di nuovo deferimento della questione alla Corte Costituzionale per una pronuncia sull'incostituzionalità dell'articolo 28 comma 7 L.184\1983, in rapporto quanto meno agli articoli 2 e 3 Cost., laddove non consente al figlio di madre, che non ha voluto essere riconosciuta al momento del parto, di accedere ai propri dati personali ove la madre risulti deceduta.

Il Tribunale per i minorenni, accoglieva l'istanza provvedendo a richiedere i dati relativi alla madre biologica; appreso, del decesso della madre, richiudeva la busta contenente i dati stessi, e con il decreto impugnato, respingeva l'istanza rilevando che il decesso preclude la possibilità di interpellare la donna in ordine alla permanenza o meno della volontà a mantenere l'anonimato.

In particolare, il Tribunale osservava che, in considerazione del chiaro tenore letterale della sentenza della Consulta, in caso di decesso della madre, non potesse essere desunta una revoca implicita della dichiarazione di non voler essere nominata, effettuata al momento del parto e che, il diritto a mantenere l'anonimato non si estingue con la morte della madre considerato l'interesse che quest'ultima potrebbe aver avuto in vita, a lasciare ai parenti un'immagine di sé che non comprenda l'essere stata madre di un figlio abbandonato.

Avverso il decreto la sig.ra R. ha proposto reclamo, chiedendo la riforma del provvedimento impugnato.

La reclamante assume che il Tribunale non abbia preso in considerazione le argomentazioni in diritto, svolte dalla reclamante; contesta, in principalità la prospettazione secondo la quale la soluzione indicata dal giudice delle leggi costituisca il contemperamento di due diritti entrambi costituzionali e di pari rilievo, quello del figlio a conoscere le proprie origini e quello della madre a mantenere l'anonimato; deduce che il diritto del figlio a conoscere le proprie origini sia un diritto assoluto, legalmente e giuridicamente riconosciuto nell'ordinamento italiano ed ancor più in quello internazionale, che non può che prevalere rispetto al diritto della madre all'anonimato, nella specie, affievolito in relazione all'evento morte.

### **III. Il reclamo non può essere accolto.**

L'impugnazione richiama, in generale, i limiti della privacy per il soggetto defunto e contesta che la morte della donna possa essere equiparata, nella sostanza, ad una conferma della volontà di anonimato, non potendo più pronunciarsi nel merito, la persona titolare del suddetto diritto.

Osserva la Corte come il mero richiamo alle norme sulla privacy (art.9 D.Lgs. 196\2003) non possa trovare applicazione in una materia caratterizzata da forte specificità come la procedura di adozione.

La giurisprudenza richiamata dalla reclamante non considera che, nella specie, il titolare del diritto alla riservatezza dei propri dati, ha espressamente escluso la conoscibilità della propria identità.

Sul punto è indispensabile richiamare la ratio dell'articolo 28 legge 183\1984.

La scelta legislativa di tutelare l'anonimato della madre, senza alcun tipo di restrizione, è stata ritenuta dai giudici costituzionali espressione di una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili dei soggetti coinvolti e non si pone in contrasto con il diritto all'identità personale di cui all'articolo 2 della Costituzione. L'anonimato garantito dal comma 7, dell'art.28 L. 183\184 ha, infatti assolto alla duplice funzione, di assicurare alla madre la possibilità di partorire in una struttura ospedaliera e di distoglierla dalla scelta di abortire; una limitazione temporale, ancorché eventuale, vanificherebbe proprio gli scopi che la norma si pone.

La Corte Costituzionale con la sentenza n.278\2013 ha individuato, quale elemento indefettibile del bilanciamento fra il diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini e quello della madre a rimanere ignota, la revocabilità del diniego espresso al momento del parto.

Con riferimento agli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento a protezione del diritto alla privacy, di cui l'anonimato della madre può essere considerato un aspetto particolare, il consenso dell'interessato è individuato come condizione necessaria e ineludibile strumento per la mediazione fra interessi contrapposti; il diritto alla privacy è un diritto disponibile per il titolare e solo la via del consenso di quest'ultimo, rende lecito l'utilizzo dei suoi dati personali.

E' pacifico che il diritto all'identità personale e alla ricerca delle proprie radici sia salvaguardato dagli articoli 7e 8 della Convenzione dei diritti del fanciullo-New York 20.11.1989 che assicurano il relativo diritto conoscere i propri genitori e preservare la propria identità nonché dell'articolo 30 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale sottoscritta a l'Aja 29 maggio 93 ( la quale impone agli Stati aderenti di assicurare l'accesso del minore o del suo

rappresentante alle informazioni relative alle sue origini, tra le quali, in particolare, quella l'identità dei propri genitori) tuttavia, è compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata, e nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso anche da parte degli uffici competenti.

La discrezionalità che assiste la scelta del legislatore e l'applicazione dei principi posti dalla CEDU, secondo la soluzione indicata dalla Consulta sulla reversibilità del segreto, nei termini in cui era stata introdotta dalla legislazione francese, che ha superato il controllo della Corte Europea di Diritti dell'uomo (sentenza 13 febbraio 2003 Odièvre c. Francia con la quale la Corte ha respinto il ricorso in quanto la normativa francese consente alla ricorrente di sollecitare la reversibilità del segreto all'identità di sua madre, sotto riserva del suo consenso, in modo da contemperare equamente la protezione di quest'ultima e la richiesta legittima del ricorrente,)), esclude la violazione dell'art 117 primo comma Cost. in relazione all'art. 8 CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo nel caso Godelli c. Italia, nel quale è stata accertata la violazione, per non essere previsto un meccanismo di bilanciamento di interessi contrapposti.

Il provvedimento impugnato deve essere condiviso nella parte in cui esclude che con il decesso possa desumersi una sorta di revoca implicita del diritto all'anonimato e che quest'ultimo, si estingua con il decesso della madre biologica atteso che, nella specie, non possa realizzarsi la *conditio sine qua non*, per il venir meno dell'anonimato e cioè la manifestazione del consenso dell'interessata.

Tale conclusione è suffragata dal fatto che l'impossibilità o la mancanza di consenso dell'interessata, è regolamentata all'articolo 93 comma 2 D.lgs. n. 196\2003; secondo tale disposizione il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30 comma 1 della DPR 3/11/2000 n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale decorsi 100 anni dalla formazione del documento. Il comma 3 dell'art.93 citato, peraltro, prevede, espressamente, la comunicabilità, in ogni tempo (e nel termine di 100 anni fissato per il segreto) delle informazioni “ non identificative ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica, tuttavia ancorandola soltanto all'osservanza, ai fini della tutela della riservatezza della madre, delle relative “opportune cautele per evitare che sia identificabile”.

Per tale via la reclamante potrà acquisire i dati sanitari riguardanti il parto ( utili per l'insorgenza di patologie rispetto alle quali sia necessario conoscere il passato anamnestico dei genitori), contenuti nella cartella clinica della sua nascita custodita nell'archivio dell'ospedale S. Croce di Cuneo.

Per quanto sopra esposto appare inconciliabile la possibilità che si realizzi, con l'evento morte della madre naturale, una esclusione automatica dell'anonimato.

La sentenza n. 278\2013 ribadisce che: ”a cercare un fondamento a tale sistema-che commisura temporalmente lo spazio del “vincolo” all'anonimato, ad una durata idealmente eccedente quella della vita umana-, se ne ricava che esso riposa sulla ritenuta esigenza di prevenire turbative nei confronti della madre in relazione

all'esercizio di un suo "diritto all'oblio" e nello stesso tempo sull'esigenza di salvaguardare *erga omnes* la riservatezza circa l'identità della madre,..." ..

L'intervento correttivo della Corte Costituzionale, sebbene sotto altro profilo, con il quale si è realizzato un adeguamento ai principi costituzionali posti anche a livello sovranazionale, rende la questione di incostituzionalità sollevata dalla reclamante, manifestamente infondata e non rilevante.

La rilevanza della questione posta dalla reclamante, è connessa alla possibilità che il presente giudizio possa essere deciso in modo diverso, attraverso l'interpretazione delle norme esistenti.

Sul punto il Collegio rileva come il silenzio della persona deceduta non possa essere interpretato; solo una volontà in senso contrario a quanto espresso in precedenza, può consentire, in assenza di intervento normativo, di ritenere modificata l'intenzione di un soggetto.

La chiara scelta legislativa e i correttivi posti dalla Consulta, con il conseguente adeguamento ai principi fondamentali della CEDU, escludono la sussistenza dei presupposti per sollevare una questione di costituzionalità.

Le apprezzabili considerazioni svolte in sede di reclamo non possono portare all'affermazione di un principio secondo il quale il decesso comporti, tout court, l'affievolimento del diritto del deceduto e, automaticamente, il diritto del figlio alla conoscenza delle proprie radici.

La Corte costituzionale ha delineato chiaramente i confini e le condizioni sulla base delle quali deve realizzarsi il bilanciamento, presupposti che non possono realizzarsi in caso di decesso della madre naturale.

Nulla in punto spese.

**P.Q.M.**

**LA CORTE D'APPELLO DI TORINO**  
Sezione Speciale per i Minorenni

Respinge il reclamo proposto da R. M. avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Torino in data 27.8.2014, che per l'effetto conferma.

Torino, 5.11.2014

**IL PRESIDENTE**  
(Renata Silva)

**IL CONSIGLIERE EST.**  
(Daniela Giannone)